

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMANDO PROVINCIALE DI VERONA DELLA GUARDIA DI FINANZA FINALIZZATO ALLA COLLABORAZIONE E ALLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E FISCALI IN AMBITO SANITARIO

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva il protocollo d'intesa con il Comando Provinciale di Verona della Guardia di Finanza finalizzato alla collaborazione e allo scambio di informazioni amministrativo-contabili e fiscali in ambito sanitario

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

di concerto con il Direttore dell'U.O.C Direzione Amministrativa Territoriale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ha individuato le competenze e le funzioni delle aziende sanitarie e/o ospedaliere ed ha regolamentato i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il conseguimento degli obiettivi individuati a mezzo di piani sanitari nazionali e regionali, con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o delle Regioni; successivamente il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ha attribuito alle aziende sanitarie personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale anche al fine di assicurare la razionalizzazione della spesa sanitaria.

- In particolare, la normativa statale prevede che siano attuate misure che favoriscano la stabilizzazione della spesa sanitaria, anche attraverso il suo contenimento e sussiste pertanto un interesse diretto e causale di questa Azienda Ulss a porre in essere concrete iniziative di collaborazione con altre istituzioni per rendere più efficace ed efficiente l'azione amministrativa.

- La Guardia di Finanza, quale Corpo di Polizia economico-finanziaria alle dipendenze del Ministero dell'Economia, ha tra i suoi compiti istituzionali quello di realizzare un'efficace azione, sia sul piano preventivo che repressivo, a salvaguardia dell'attività finanziaria dello Stato e degli Enti Pubblici, comprensiva anche delle fasi di gestione ed erogazione delle risorse pubbliche.

- In particolare il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n.o 68 e s.m.i., ha demandato (art. 2 comma 2, lett. e) alla Guardia di Finanza compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico, nonché di programmi pubblici di spesa, avvalendosi (comma 4) delle facoltà e dei poteri previsti dagli artt. 51 e 52 del D.P.R. 633/72 e dagli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/73.

- La Legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., ha introdotto ulteriori disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, affidando al Corpo della Guardia di Finanza la competenza ad accertare e contestare eventuali violazioni degli obblighi di comunicazione posti in capo agli erogatori delle prestazioni sanitarie

- Con deliberazione n. 329 del 18/6/2009 L'Azienda Ulss21 di Legnago, poi confluita nell'Azienda Ulss9 Scaligera mediante fusione per incorporazione ex L.R. Regione Veneto n. 19/2016, aveva sottoscritto un protocollo d'intesa con il Comando della Guardia di Finanza di Legnago (Vr) finalizzato al controllo delle autocertificazioni in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito

- La Regione del Veneto e il Comando Regionale della Guardia di Finanza hanno perfezionato il 29 novembre 2019 il "protocollo d'intesa relativo ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d'informazioni in materia di spesa sanitaria e socio-

Il Proponente: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione dott. Fabrizio Cestaro



sanitaria”

Considerata la necessità di procedere alla verifica, perlomeno a campione, delle autocertificazioni prodotte dagli Operatori del Settore Alimentari ai sensi del D.lgs. 32/2021, art. 13 comma 3 e s.m.i. (“Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda Sanitaria Locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente”) al fine della corretta esenzione o applicazione della quota annuale prevista dallo stesso decreto

Preso atto che tale verifica non può essere effettuata dal personale dell'Azienda Ulss9 Scaligera, poiché non sono nella disponibilità dell'Ulss9 archivi di informazioni riguardanti i parametri fisici dell'attività produttiva degli Operatori del Settore Alimentari, parametri che sono per l'appunto oggetto di autodichiarazione

Ritenuto pertanto necessario procedere, dato quanto sopra esposto, a formalizzare la collaborazione con il Comando Provinciale di Verona della Guardia di Finanza.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, finalizzato alla collaborazione e allo scambio di informazioni amministrativo-contabili e fiscali in ambito sanitario;
3. di ricomprendere pertanto nella collaborazione in oggetto tutta l'attività dell'Azienda Ulss9 Scaligera, nell'ottica di presidiarne ulteriormente la sicurezza, la legalità e la trasparenza sia sul piano preventivo che su quello repressivo, con conseguenti benefici in termini di deterrenza
4. di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione e al Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale l'esecuzione del presente provvedimento, ritenendo al momento prioritari gli ambiti del controllo delle autocertificazioni prodotte dagli Operatori del Settore Alimentari ai sensi del D.lgs. 32/2021 e delle autocertificazioni in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa per motivi di reddito;
5. di demandare a successivi provvedimenti l'estensione della collaborazione con la Guardia di Finanza ad altri ambiti
6. di precisare che il presente provvedimento non comporta alcun costo a carico del bilancio di questa azienda Ulss;

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA AZIENDA ULSS9 SCALIGERA E IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI VERONA

Azienda Ulss 9 Scaligera, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dr. Pietro Girardi, di seguito denominata "Azienda"

e

Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, di seguito denominato "Guardia di Finanza", legalmente rappresentato dal Col. t.ST Vittorio Francavilla,

di seguito "Parti",

PREMESSO

- che l'Azienda, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, ha interesse a perseguire il rafforzamento degli interventi a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche;
- che il Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 19 marzo 2001 n. 68, relativamente alle proprie competenze in ambito economico-finanziario, è chiamato ad effettuare controlli amministrativo-contabili e fiscali diretti a prevenire e contrastare possibili distorsioni nell'utilizzo di risorse pubbliche, collaborando, altresì, con Enti di pubblico interesse;
- che tra i compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza vi è il contrasto delle varie forme di illegalità che recano pregiudizio alle uscite del bilancio nazionale e locale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in particolare l'articolo 36, comma 4, concernente le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avente ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal Decreto Legislativo 17 dicembre 1993, n. 517, che individua le competenze e le funzioni delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere e regola i rapporti in materia di erogazioni assistenziali per il

conseguimento degli obiettivi stabiliti a mezzo di piani sanitari nazionali e/o regionali, con assegnazioni di risorse finanziarie da parte dello Stato e/o delle Regioni;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 55, che definisce gli strumenti e le modalità della programmazione, le modalità e le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie, nonché il loro assetto contabile, gestionale e di controllo;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 56, recante "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria» così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che individua e delinea l'impianto organizzativo del Sistema sanitario regionale;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, che sancisce l'individuazione dei requisiti indispensabili all'autorizzazione all'esercizio di attività negli ambiti sanitario, socio sanitario e sociale ed all'accreditamento istituzionale per svolgere tali attività per conto del Servizio Sanitario Regionale;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO il decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, volto a stabilizzare l'uscita di bilancio relativa alla spesa sanitaria, attraverso provvedimenti di contenimento e di razionalizzazione;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che attribuisce alle Aziende sanitarie personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale al fine di assicurare, anche mediante la realizzazione di un apposito servizio interno di controllo gestionale, la razionalizzazione della spesa sanitaria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, entrato in vigore 23 febbraio 2002, che provvede a definire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12-1-2017, entrato in vigore il 2 aprile 2017, che provvede a definire e aggiornare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale.

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, in particolare l'art. 13 comma 3 e s.m.i., (*“Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda Sanitaria Locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente”*) con la conseguente necessità di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni al fine della corretta esenzione e/o applicazione della quota annuale prevista dallo stesso decreto

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente *“Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza”* che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il *“Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449”*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante *“Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78”*, che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all’articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell’Unione europea;
- all’articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione *“agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’articolo 2-ter (*“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”*);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, con particolare riferimento all’articolo 47 (*“Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia”*);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante *“Regolamento a norma dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”* e, in particolare, l’articolo 13, comma 1, in base al quale *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*;

VISTO il “*protocollo d’intesa relativo ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio d’informazioni in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria*” tra la Regione del Veneto e il Comando Regionale della Guardia di Finanza, perfezionato il 29 novembre 2019.

CONSIDERATO

- che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra l’Azienda ULSS 9 Scaligera e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell’ambito del territorio provinciale di riferimento;
- che il Corpo della Guardia di Finanza, quale Forza di polizia economico-finanziaria, può fornire un importante contributo attraverso un’efficace azione sul piano preventivo e repressivo, per la tutela della legalità dei processi di spesa;
- che il suddetto obiettivo può essere efficacemente perseguito promuovendo, nel quadro delle rispettive competenze, modalità di cooperazione che determinino specifici profili operativi delle verifiche effettuate per ciascun settore di intervento e contribuzione pubblica sui quali dispiegare le attività di verifica;
- che le attività di prevenzione e repressione delle violazioni, da parte della Guardia di Finanza, possono essere rafforzate attraverso la disponibilità delle informazioni detenute dall’Azienda;
- opportuno stabilire principi e modalità volti ad assicurare il più proficuo scambio di informazioni, dati e comunicazioni che facilitino e aumentino la capacità di controllo in materia di spesa sanitaria e socio-sanitaria;
- l’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, in cui si dispone che *“La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall’articolo 4, quando è necessaria per l’adempimento di uno specifico compito istituzionale dell’organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente”*

CONCORDANO di regolare, coordinare e sviluppare la collaborazione in rassegna secondo quanto indicato nella premessa e nei termini seguenti:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Con il presente accordo le Parti definiscono la reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi prioritariamente ai flussi di spesa sanitaria, socio-sanitaria e per investimenti in ambito sanitario, per i quali è già stato perfezionato l’iter di erogazione.
2. Per la Guardia di Finanza, la collaborazione di cui al comma 1, in particolare, sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l’azione amministrativa e la gestione e nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2 *(Referenti)*

1. Nel quadro di quanto definito nell'articolo 1, i referenti per l'attuazione del presente accordo sono:
 - a. per l'Azienda ULSS 9 Scaligera:
 - (1) sul piano programmatico, il Direttore Amministrativo;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale e il Responsabile U.O.S.D. Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione;
 - b. per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (1) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale di Verona.
2. In ragione delle specifiche tematiche da trattare, i referenti potranno essere affiancati da altro personale.

Articolo 3 *(Modalità esecutive e trattamento dei dati personali)*

1. Per garantire l'attività di collaborazione, l'Azienda:
 - a. mette a disposizione della Guardia di Finanza dati, notizie, informazioni e analisi di contesto in ordine a flussi di spesa sanitaria e socio-sanitaria per i quali è già stato perfezionato l'iter di erogazione;
 - b. può, in modo motivato, segnalare le misure e/o i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili;
 - c. fornisce *input* informativi qualificati di cui sia venuta a conoscenza in ragione delle funzioni esercitate, selezionati sulla scorta di preliminari approfondimenti e utili per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria nel settore sanitario e socio-sanitario pubblico;
2. Ferma restando l'autonomia del Corpo nell'analisi e sviluppo degli elementi di cui sia stata ottenuta disponibilità nei modi indicati al comma 1, la Guardia di Finanza:
 - a. potrà utilizzare, nell'ambito dei propri compiti d'istituto, i dati e gli elementi acquisiti per orientare e rafforzare l'azione di prevenzione, ricerca e repressione degli illeciti economici e finanziari in danno del servizio sanitario e socio-sanitario pubblico;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, segnalerà all'Azienda, laddove necessario per svolgimento dei compiti istituzionali della medesima e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti, le risultanze emerse all'esito dei propri interventi. L'Azienda, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati.

3. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del D.Lgs. n. 51/2018 e del d.P.R. n. 15/2018.

A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del D.Lgs. 51/2018, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

La trasmissione delle informazioni relative ai commi precedenti saranno effettuate di norma a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:

- a. Azienda ULSS 9 Scaligera: protocollo.aulss9@pecveneto.it per il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, prevenzione.aulss9@pecveneto.it per il Responsabile U.O.S.D. Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione;
- b. Comando Provinciale Guardia di Finanza Verona: vr0500000p@pec.gdf.it.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative e di cooperazione efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri e iniziative formative a favore del rispettivo personale. L'attività formativa in parola è espletata compatibilmente con i piani di formazione approvati dall'Azienda e dalla Guardia di Finanza, in base ai rispettivi ordinamenti.
2. La valorizzazione mediatica della presente collaborazione è attuata d'intesa tra le Parti, nel quadro delle rispettive regolamentazioni.
3. Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo viene assicurato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. Il presente accordo:
 - a. ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere prorogato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di corrispondenza;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.

2. Le comunicazioni relative al precedente comma dovranno essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e inviate ai seguenti recapiti:
- a. Azienda ULSS 9 Scaligera: protocollo.aulss9@pecveneto.it;
 - b. Comando Provinciale Guardia di Finanza Verona vr0500000p@pec.gdf.it.

per

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

F.to digitalmente

IL Direttore Generale
(Dr. Pietro Girardi)

per

**IL COMANDO PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA VERONA**

F.to digitalmente

IL Comandante Provinciale
(Col. t.ST Vittorio Francavilla)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione.

In data odierna copia della presente deliberazione viene:

- Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i..
- Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 10 – comma 5 – della L.R. 14.09.1994, n. 56.

Verona, lì

P. il Direttore
UOC Affari Generali
Sig.ra Romana Boldrin

TRASMESSA PER L'ESECUZIONE A:

Dipartimento di Prevenzione
UOC Direzione Amministrativa Territoriale

TRASMESSA PER CONOSCENZA A: